

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimenti eseguiti dal 2024 tra vecchio e nuovo riallineamento

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

OneDay Master

Scissione e conferimenti di partecipazioni

Scopri di più

Con l'approvazione del D.Lgs 192/2024 è stata introdotta, nel nostro ordinamento tributario, una **nuova disciplina del riallineamento** tra **valori civili e valori fiscali** in occasione di operazioni straordinarie neutrali, quali il **conferimento di azienda**, in primis, ed in *secundis* **fusioni e scissioni** che abbiano per **oggetto trasferimenti di aziende**. L'[articolo 12, D.Lgs. 192/2024](#), sostituisce la disposizione dell'[articolo 176, comma 2 ter, Tuir](#), con una nuova previsione legislativa che era stata richiesta direttamente dall'[articolo 6, lett. c\), L. 111/2023](#) (Legge Delega riforma fiscale) che recita: *“razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti.”*

Quindi, l'obiettivo del Legislatore delegante era quello di **semplificare e razionalizzare**; obiettivo che, nel caso del riallineamento generato da conferimento di azienda, viene attuato **abrogando il cosiddetto “riallineamento speciale”** ([articolo 15, D.L. 185/2008](#)), che era applicabile solo ai **disallineamenti su immobilizzazioni immateriali**, e introducendo un nuovo, e unico, **riallineamento con imposta sostitutiva**. Va subito osservato che l'aliquota della imposta sostitutiva del nuovo riallineamento è **decisamente aumentata rispetto alla precedente versione** e questo aspetto lascia qualche dubbio sul **reale intendimento della riforma**, se cioè esso risponda più a esigenze di **incremento della Cassa Erariale**, piuttosto che ad un **disegno semplificatorio**. Proprio il tema **dell'incremento dell'aliquota** rende delicato ed interessante valutare **in quali occasioni sia ancora possibile applicare la vecchia** (e più favorevole) **disciplina del riallineamento**.

Il tema è statuito nell'[articolo 13, comma 5, D.Lgs 192/2024](#), nel quale si prevede che per le operazioni di **conferimento di azienda** eseguite **entro il 31.12.2023** continuano ad applicarsi le **vecchie regole** del comma 2 ter, dell'[articolo 176, Tuir](#), nella precedente versione. Vale la pena di ricordare che la **data di effetto del conferimento** è stata **oggetto di un intervento della Agenzia delle entrate** che, nella [circolare n. 16/E/2007](#), ha affermato che *“In relazione ai conferimenti d'azienda, invece, tale momento coincide con la data di iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il registro delle imprese ai sensi dell'[articolo 2436, comma 5, del codice civile.](#)”*

La previsione sulla decorrenza è il frutto del **recepimento delle Osservazioni delle Commissioni Parlamentari** al testo in bozza del D.L. 192/2024, poiché nella prima stesura **non era previsto un lasso di applicazione delle vecchie regole così ampio**. D'altra parte, non può sottacersi che nella originaria norma del citato comma 2 ter, **l'opzione per il riallineamento poteva essere eseguita entro il secondo periodo d'imposta** successivo a quello di **esecuzione della operazione straordinaria**.

Ora, da una parte, era evidente l'intento (nel testo provvisorio del D.L. 192/2024) di velocizzare gli effetti della **possibile applicazione del vecchio riallineamento**, ma dall'altra parte, non si poteva non tenere conto del **legittimo affidamento del contribuente** che, avendo eseguito un conferimento di azienda nel 2023 sapeva che la **norma gli avrebbe permesso di eseguire l'opzione entro il 2025**. Questo affidamento è stato rispettato nel testo attuale dell'[articolo 13, comma 5, D.L. 192/2024](#) che, limitatamente al riallineamento ordinario, **permette di applicare le vecchie regole**, anche con **opzione nella prossima dichiarazione** dei redditi per il **periodo d'imposta 2024**.

Questa tutela, però, è limitata al **riallineamento ordinario**, ex [articolo 176, comma 2, ter, Tuir](#) (cioè, quello con aliquote del 12%, 14%, 16%) mentre il **riallineamento speciale** ex [articolo 15, D.L. 185/2008](#) (aliquota unica del 16%) **non potrà più essere applicato**, e, del resto, fin dall'origine **l'opzione per questa tipologia di riallineamento** poteva essere eseguita solo entro l'esercizio successivo alla esecuzione della operazione straordinaria. Ebbene tale esercizio di opzione, per le operazioni del 2023, è **già spirato con la dichiarazione inviata nel 2024**.

I passaggi normativi che differenziano i **due riallineamenti** (vecchio e nuovo) sono molteplici e quasi tutti delineano un **quadro di generale penalizzazione** di tale scelta rispetto allo scenario che poteva essere **applicato nel passato**. Tralasciando il già segnalato **sensibile incremento della aliquota dell' imposta sostitutiva**, occorre anche rimarcare la **novità sulle modalità di versamento** della stessa che passano da un **quadro di possibili versamenti rateizzati** (3 quote annuali rispettivamente pari al 30%, 40% e 30%) ad una previsione di **versamento in unica rata che certamente**, dal punto di vista finanziario , rappresenterà **un ulteriore disincentivo** alla adesione al riallineamento .

A bilanciare parzialmente gli aspetti negativi della nuova versione del riallineamento possiamo sottolineare **due aspetti favorevoli**:

- viene meno **l'obbligo di riallineamento dell'intera categoria omogenea**; obbligo che riguardava i soli **beni strumentali materiali** , sancito dall'articolo 1, comma 2, D.M. 25.7.2008 e che si traduceva **nell'individuare la categoria omogenea** per classe merceologica ed anno di acquisto, mentre per gli immobili si prescindeva dall'anno di acquisto e si dividevano **gli immobili in 5 fattispecie**. Tale obbligo non sussiste più poiché il nuovo comma 2 ter, cita espressamente la possibilità di eseguire il riallineamento operando sul **singolo bene strumentale**.
- il **periodo di monitoraggio della detenzione del bene**, assente nella bozza del Decreto Correttivo Ires e inserito a seguito delle Osservazioni delle Commissioni Parlamentari ,



viene **ridotto di un anno**. Quindi, per i **conferimenti eseguiti nel 2024** il soggetto avente causa che decide di riallineare i beni, **non potrà dismetterli prima del terzo esercizio** successivo a quello della opzione, mentre nella precedente stesura si parlava di **divieto di cessione prima del quarto esercizio successivo a quello della opzione**.